

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE RUSSO
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
AVV. TIZIANA SPONGA

Via Ottaviano n. 9 – 00192 ROMA
Tel. 06.45471649 – 349.2231478 – Fax 06.45471649
PEC: salvatorerusso@legalmail.it

Avviso in esecuzione del Verbale di udienza del 14.01.2016 - Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 19861/2015 nonché in esecuzione del Provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 09.02.2017 nel procedimento R.G. n. 19861/2015 Tribunale di Roma – Sezione Lavoro

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19861/2015 al quale venivano riunite la cause iscritte con nn. di R.G. 19866/15, 19868/15, 19870/15, 19872/15, 19882/15, 19884/15, 19885/15, 19886/15, 19863/15 – Udienza del 26 settembre 2017

2. Nome dei ricorrenti:

ALAGIA Marilena; BOVE Rosanna; CIPRARI Serena; CIPROTTI Alessandra; RUBINO Patrizia; SORRENTINO Maria Grazia; SPINELLI Paola; TOBIA Margherita; CAIRO Ornella Palma; CASSELLA Angela; DEL VILLANO Rosa; GRAVIER OLIVIERO Rita; IAVARONE Marialuisa; PANDOLFI Filomena; PAPALE Maria Caterina; SACCHINELLI Elisabetta; RODDI Alessandra, BERTINO Annalisa; FRENI Dora; FEDERICI Paola; GIANNATASIO Olga; GIZZI Antonina; ORLANDO Petrina; PETRINI Tiziana; SMURRO Flavia Teresa; VALENTINO Valentina; BRUNESI Brunella; DI GIROLAMO Ida; FIORINO Francesca; IACOLENNA Valeria; MANDARA Elda; PALUMBI Federica; CESARANO Annamaria; D'AGOSTINO Alexia; DI IESU Rosa; DI MAMBRO Adelaide; FLORIS Valentina; FRALLEONI Annamaria; LIVIGNI Luisa; MOLLICONE Valentina; OLIBANO Vincenza; CARDELLA Elisabetta; CARUSO Francesca; CERON Ilaria; FRESU Maria Rachele; LOIACONO Danila; PAOLOZZI Graziella; PERFETTI Antonella; SANTINI Ilaria; SINIBALDI Giovanna; BONIFACIO Anna; CAFIERO Luana; CERULLO Gaetana; DI GIORGIO Sara; FALASCA Daniela; FALCO Alessandra; MURA Barbara; PERRONE Patrizia; GALLOTTO Barbara; MAZZARO Elisa; SCATOLONE Sonia; SOLDI Paola; PINCI Federica; PUDDU Veronica; CONELLI Anna; DI TOMMASO Maria; MIRAGLIA Giuseppina; RUOCCO Assunta; BRUNETTI Mariangela; LITTO Pasqualina; PAGANO Maria Luisa; PAOLELLA Ottavia Benedetta; PEPE Carmela; ROMANO Noemi.

3. Indicazione dell'Amministrazione intimata:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e Ambito Territoriale Provinciale di Roma;

4. Sunto dei motivi del ricorso:

Diritto all'inserimento dei titolari del Diploma Magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.

5. Indicazione dei controinteressati:

“Tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di ROMA”.

6. La presente notificazione, relativa alle graduatorie sopra riportate, viene effettuata in esecuzione in esecuzione del Verbale di udienza del 14.01.2016 - Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 19861/2015 nonché in esecuzione del Provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 09.02.2017, nel procedimento R.G. n. 19861/2015 Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nei confronti di tutti controinteressati riportati negli elenchi allegati, da considerarsi parte integrante del presente avviso.

7. **Sono in ALLEGATO:**

- testo integrale del ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 19861/2015;
- epigrafe dei Ricorsi n. R.G. 19866/15, 19868/15, 19870/15, 19872/15, 19882/15, 19884/15, 19885/15, 19886/15, 19863/15 e delle relative conclusioni (riuniti al 19861/15 in data 20 ottobre 2015 - cfr Verbale di Udienza) come da Verbale di Udienza del 14.01.2016 - Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 19861/2015;
- memorie di costituzione per la fase di merito del Ministero (tutte identiche per gli R.G. riuniti, tranne per l'R.G. 19863/15 - si allegano entrambe);
- verbali di Udienza del 15.09.2015, del 20.10.2015, del 14.01.2016 e del 29.09.2016 Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 19861/2015;
- Ordinanza del 29.09.2016 Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 19861/2015;
- Provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 09.02.2017, con il quale è stata autorizzata la presente notifica,
- Decreto di Fissazione di Udienza Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 19861/2015, Udienza fissata al 26.09.2017 ore 10.30.

Avv. SALVATORE RUSSO
Via Ottaviano n. 9
00192 - Roma

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per i sigg.ri

1. ALAGIA Marilena, nata a Lagonegro (PZ) il 01/02/1983 e residente in Castelsaraceno (PZ) nella C.da Miralado n. 61, C.F. LGAMLN83B41E409W;
2. BOVE Rosanna, nata a Monteiasi (TA) il 09/03/1975 ed ivi residente nella via Roma n. 99, C.F. BVORNN75C49F531Z;
3. CIPRARI Serena, nata a Roma il 11/03/1975 ed ivi residente nella via Rovigno d'Istria n. 59, C.F. CPRSRN75C51H501P;
4. CIPROTTI Alessandra, nata a Roma il 01/06/1971 e residente in Genazzano (RM) nella via G. Di Vittorio n. 17, C.F. CPRLSN71H41H501T;
5. RUBINO Patrizia, nata a Roma il 16/12/1965 ed ivi residente nella via di Casal Bruciato n. 53, C.F. RBNPRZ65T56H501V;
6. SORRENTINO Maria Grazia, nata a Napoli il 15/01/1965 e residente ad Anguillara S. (RM) nella via Reno n. 5, C.F. SRRMGR65A55F839M;
7. SPINELLI Paola, nata a Roma il 06/02/1973 ed ivi residente nel Largo Lenin n. 15, C.F. SPNPLA73B46H501V;
8. TOBIA Margherita, nata a Caserta il 26/12/1977 e residente in Roma nella via Cardinale Caprara n. 58, C.F. TBOMGH77T66B963Y

tutti rappresentati e difesi, per procure in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, fax 0519910062 Salvatore RUSSO, con studio in Roma, nella Via Ottaviano n.9, C.F. RSSSVT75A10C002O, tel e fax 06/45471649 – PEC: salvatorerusso@legalmail.it, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo in Roma alla via Ottaviano n.9.

Gli Avvocati Salvatore RUSSO, Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di *fax*, 0916419038, 0519910062 e 06/45471649, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, salvatorerusso@legalmail.it

- RICORRENTI

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017¹

- LITISCONSORTI

* * *

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei

1

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.

* * *

IN FATTO

A. La condizione soggettiva delle ricorrenti.

Le ricorrenti sono **insegnanti precarie, abilitate** alla professione docente **in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002** al termine di corsi quadriennali dell'Istituto Magistrale (vedi documentazione in allegato).

Le ricorrenti **sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto**, ossia nelle graduatorie **utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi** e non per l'assunzione a tempo indeterminato (vedi documentazione allegata).

Le ricorrenti **aspirano ad essere incluse**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma** valide per gli anni scolastici 2014/2017, **ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.**

La sottostante tabella sintetizza la **condizione soggettiva delle ricorrenti** così come risultante dalla documentazione allegata.

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	Punteggio maturato nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto.
ALAGIA MARILENA	2000-2001	AAAA- EEEE	AAAA - punti 25 EEEE - punti 45
BOVE ROSANNA	1994-1995	AAAA- EEEE	EEEE - punti 99
CIPRARI SERENA	1992-1993	AAAA- EEEE	AAAA - punti 13 EEEE - punti 35
CIPROTTI ALESSANDRA	1988-1989	AAAA- EEEE	EEEE - punti 114

RUBINO PATRIZIA	1988-1989	AAAA- EEEE	EEEE - punti 221
SORRENTINO MARIA GRAZIA	1981-1982	AAAA- EEEE	EEEE - punti 104
SPINELLI PAOLA	1990-1991	AAAA- EEEE	AAAA - punti 12 EEEE - punti 62
TOBIA MARGHERITA	1995-1996	AAAA- EEEE	EEEE - punti 72

* * *

B. Il D.M. 253/2014 e l'aprioristica esclusione delle ricorrenti dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, **non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato** (vedi documenti in allegato).

Occorre sottolineare che il **D.M. 235/2014** ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**.

Più precisamente, ai sensi del **D.M. 235/2014**, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", [...] *la domanda* (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) *dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB* [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) **registrazione del personale interessato**; tale operazione, che prevede anche una fase di **riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica**, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, **"Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione"**, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) **inserimento della domanda via web.**

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva - e impedisce attualmente - alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

* * *

C. La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitato a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che "[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]" con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in *parte qua*, gli odierni ricorrenti **hanno immediatamente inoltrato all'ATP di ROMA una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno, per essere autorizzati alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea (vedi documenti in allegato).**

La richiesta dei ricorrenti, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di **inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una **graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili**, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di*



attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).

- **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, **con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario**, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), **di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi**, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";
- **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, **caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti** (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), **la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili**; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali **sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario** sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."
- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella **del giudice ordinario**, le controversie aventi ad oggetto **il coretto inserimento nelle**

graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)"².

*

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al **Consiglio di Stato** (che ha portato alla **sentenza n. 1973/2015** con la quale è stato **annullato il D.M. 235/2014**, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenti, le escludono dalla possibilità di essere individuate quale destinatarie di un contratto a tempo indeterminato.**

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2015** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11, comma 6**, stabilisce "**La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro**".

* * *



Sull'argomento si possono segnalare numerose altre pronunce; solo per citarne alcune: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.

SULLA ILLEGGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalle ricorrenti di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.**

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "**Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401**".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, **avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.**

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;**

- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**;
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

§

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la **definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato** di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), **per complessive 150.000 unità**, al fine di dare **adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico** e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare

l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti** di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione**, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di **“dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”**, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **“DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati**, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

Le ricorrenti, come vedremo, tuttavia, **hanno conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.**

§

3. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale³.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria

³ Si consideri che il Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923 denominato "Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali" all'art. 53 - intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali".

L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici".

L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, prevede "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale** iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare*", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "*Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale*".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: "*In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna*".

*

Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è **riconosciuto valore abilitante all'insegnamento**;

- i **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante** all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa" **I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale**".

§

4. Sul formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014** (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il **titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali** al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) **dovevano considerarsi abilitanti** secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82

del 24 settembre 2012 [...] (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

*

Riassumendo, quindi, **il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:**

- ❖ nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- ❖ nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

§

5. Sulla richiesta avanzata dalle ricorrenti di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto **definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.**

Con tale sentenza il Consiglio di Stato **ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.**

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante.** Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, **non può impedire che tale riconoscimento***

abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, **le ricorrenti hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea**, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

§

6. Sulla efficacia erga omnes della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti erga**

omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attese la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *"la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ... in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis"*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

* * *

 **SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.**

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.**

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un **piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009**, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un **nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti** che si effettuerà **nel mese di giugno-agosto 2015**. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare **esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso**, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle ricorrenti sia **risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute** ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **valide per gli anni scolastici 2014/2017**, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria **una misura cautelare che consenta alle ricorrenti (attualmente prive di occupazione o con contratti prossimi alla scadenza) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi le stesse a presentare tale domanda in forma cartacea⁴.**

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è **propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti** e, di conseguenza, al loro corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è **condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni** (di cui si parlerà *infra*) previste dal piano straordinario di assunzioni.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un **piano straordinario di immissione in ruolo** destinato ad **stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.**

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta **una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.**

La legge in corso di approvazione recante norme per la **"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)"**, in particolare, prevede

⁴ Si rammenta che il D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", stabilisce che [...] **la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB** [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] **è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]**".

che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia **entro il mese di agosto 2015**, saranno assunti a tempo indeterminato:

- **i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico** per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- e gli **iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE)** del personale docente.

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente, **l'art. 10, comma 4**, dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si provvede – in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- 1) assunzione dei **vincitori del concorso del 2012**, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
- 2) assunzione degli **iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti**, nel limite del restante 50 per cento;
- 3) assunzione dei **restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, **a livello nazionale**;
- 4) assunzione dei **restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti** e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, **a livello nazionale**.

Il **comma 5** dispone che i soggetti interessati **esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali**. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che **i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani**.



Ciò implica che **un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.**

Tale **chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...**

*

È del tutto evidente, dunque, che **una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.**

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, **determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.**

In poche parole, dunque, **la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alle ricorrenti di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).**

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'**Adunanza plenaria del Consiglio di Stato** secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

*

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014**, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile (vedi documentazione in allegato che dimostra lo stato di precarietà lavorativa delle ricorrenti).

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, **chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON

CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di ROMA per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, nella parte in cui:

- **all'art. 9**, rubricato **"Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] **la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB** [...] secondo le seguenti modalità [...] *a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;*
- **all'art. 10**, rubricato **"Regolarizzazioni e esclusioni"**, al comma 2, lettera **b**, stabilisce che [...] **è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].**

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **valide per gli anni scolastici 2014/2017**, relative al personale docente, **nella parte d'interesse**, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

*

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie**

CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di ROMA per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, nella parte in cui:

- **all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] **la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB** [...] secondo le seguenti modalità [...] *a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;*
- **all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].**

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

*

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie**

determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

*

NEL MERITO



accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie** a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - **ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR** in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Copia del Diploma magistrale conseguito dai ricorrenti entro l'a.s. 2001/2002;
2. D.P.R. del 25.3.2014;
3. Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
4. Autocertificazione dei ricorrenti punteggio nelle GI + pagina Graduatoria Istituto aa.ss. 2014/2017 con il nominativo dei ricorrenti evidenziato;
5. Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria a esaurimento inviato dai ricorrenti con relative prove di invio e consegna;
6. D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;
7. Ultimo contratto a tempo determinato delle ricorrenti presso scuola pubblica ricadente presso la giurisdizione di codesto Spett.le Tribunale;

8. SUPPORTO CD: Graduatorie ad esaurimento definitive, di III Fascia, dell'Ambito Territoriale di Roma, 2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di ROMA per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali**;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.**



RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti**;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - **la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per

la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- **nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
- a) **autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
 - b) **nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;**
 - c) **sunto dei motivi del ricorso;**
 - d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di ROMA";**
 - e) **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**



Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, pertanto si versa un contributo unificato pari a € 259,00 per la fase di merito e pari a € 259,00 per l'istanza cautelare.

Roma, li 07.06.2015

Avv. Salvatore Russo

Avv. Walter Miceli

Avv. Tiziana Sponga

Avv. Fabio Ganci

MANDATO

Io sottoscritto MARILENA ALAGIA, nato a
LACONEARO (PR) il 01/02/1983, Codice
Fiscale LGATLN83B41E409W, costituisco
procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o
causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative
opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti
SALVATORE RUSSO, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, con studio in Roma alla Via
Ottaviano n. 9, **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella
Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante
Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di
conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio
terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o
domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv.

Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 17.05.2015

Firma

MARILENA ALAGIA

Vera la firma

Avv. Sal. Russo
Alagia
11
Laconearo

MANDATO

Io sottoscritto BOVE ROSANNA, nato a

MONTEIASI (TA) il 09/03/1975, Codice

Fiscale BYORNN75C49F531Z, costituisco

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti **SALVATORE RUSSO**, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, con studio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv.

Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13

del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 17.05.2015

Firma

Rosanna Bove

Vera la firma

Avv. S.M.I. Russo

Walter Miceli

Tiziana Sponga

Fabio Ganci



MANDATO

Io sottoscritto CIPRARI SERENA, nato a ROMA (RM) il 11/03/1975, Codice

Fiscale CPRSRN75C51H501P, costituisco

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti **SALVATORE RUSSO**, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, con studio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 17.05.2015

Firma

Serena Ciprari

Vera la firma

Avv. G. L. Russo

Allest.

71

Let. Ciprari

MANDATO

Io sottoscritto CIPROTTI ALESSANDRA, nato a ROMA () il 01.06.1971, Codice

Fiscale CPRLSN71HG14501T, costituisco

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti SALVATORE RUSSO, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, con studio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, FABIO GANCI, WALTER MICELI con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. TIZIANA SPONGA, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv.

Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 17.05.2015

Firma

Ciprotti Alessandra

Vera la firma

Avv. S. L. Russo

Uleel

Sp
Zehifere

MANDATO

Io sottoscritta PASQUAZONI DANIELA, nata a
ROMA (RM) il 23-07-1958, Codice
Fiscale PSQDML58L69H501D, costituisco

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti **SALVATORE RUSSO**, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, con studio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 17.05.2015

Firma

Daniela Pasquazi

Vera la firma

Avv. S. Russo

Uberti

71
Zaniferri

MANDATO

Io sottoscritto RUBINO PATRIZIA, nato a

ROMA (✓) il 16/12/1965, Codice

Fiscale RBNPRZ65T56H501V, costituisco

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti **SALVATORE RUSSO**, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, con studio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv.

Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13

del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 17.05.2015

Firma

Patrizia Rubino

Vera la firma

Avv. Salvatore Russo

Allest.

G. Latifera

MANDATO

Io sottoscritto SORRENTINO MARIA GRAZIA, nato a NAPOLI (NA) il 15-01-1965, Codice Fiscale SRR MGR 65 A55 F839 M, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti **SALVATORE RUSSO**, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, con studio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 17.05.2015

Firma

Maria Sorrentino

Vera la firma

Avv. S. Russo

Ulerl

41

Zahfeci

MANDATO

Io sottoscritto SPINELLI PAOLA, nato a ROMA (RM) il 06.02.1973, Codice

Fiscale SPNPLA73B46H501V, costituisco

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti SALVATORE RUSSO, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, con studio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, FABIO GANCI, WALTER MICELI con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. TIZIANA SPONGA, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv.

Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 17.05.2015

Firma

Paola Spinelli

Vera la firma

Avv. S. Russo

Allevi

41

Zafferi



MANDATO

Io sottoscritto TOBIA MARBERISA, nato a
CASERTA (CE) il 26/12/1977, Codice
Fiscale TBOMBHT66B3634, costituisco
procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o
causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative
opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv.ti
SALVATORE RUSSO, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, con studio in Roma alla Via
Ottaviano n. 9, **FABIO GANCI**, **WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella
Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante
Vincenzi, 46, conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di
conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio
terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o
domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv.
Salvatore Russo.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13
del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 17.05.2015

Firma

Margherita Colie

Vera la firma

Alc. - Ad. An


Alc

GP

Let. per.



10 GIU. 2015





R.G. 1986/1/11/15

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro – Viale Giulio Cesare n.54 – Via Lepanto n. 4

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott
.....

Visto il ricorso che precede;

Visto l'art. 700 C.P.C.

CONVOCA

Le parti davanti a se per il giorno
.....

alle ore Aula n°
.....

Si notifici a cura del ricorrente entro il giorno
.....

Roma,
.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE





R.G.....1986/0117

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Lavoro – Viale Giulio Cesare n.54 – Via Lepanto n. 4

IL GIUDICE

Dott.....

DESIGNATO per la trattazione della causa:

LETTO il ricorso che precede:

VISTI gli artt. 415 comma 2° e 416 comma 1° e 2° C.P.C. nel testo modificato della legge 11/8/73 n. 533;

FISSA

l'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno ore... ..
aula n° alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente,
ricordando, in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci
giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria
difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le
eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa
l'indicazione dei mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia
prova certa di tempestiva produzione.

Roma,.....

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE

ORDINA

la convocazione per la predetta udienza del dott.....domiciliato in
Roma, Via.....per la sua eventuale nomina a C.T.U.
Roma,.....



**EPIGRAFE E CONCLUSIONI DELLE CAUSE ISCRITTE CON R.G. 19866/2015
- 19868/2015 - 19870/2015 - 19872/2015 - 19882/2015 - 19884/2015 -
19885/2015 - 19886/2015**

1) Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19866/2015

Nome dei ricorrenti:

CAIRO Ornella Palma; CASSELLA Angela; DEL VILLANO Rosa; GRAVIER OLIVIERO Rita; IAVARONE Marialuisa; PANDOLFI Filomena; PAPALE Maria Caterina; SACCHINELLI Elisabetta; RODDI Alessandra

- RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- LITISCONSORTI

2) Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19868/2015

Nome dei ricorrenti:

BERTINO Annalisa; FRENI Dora; FEDERICI Paola; GIANNATASIO Olga; GIZZI Antonina; ORLANDO Petrina; PETRINI Tiziana; SMURRO Flavia Teresa; VALENTINO Valentina.

- RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- LITISCONSORTI

3) Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19870/2015

Nome dei ricorrenti:

BRUNESI Brunella; DI GIROLAMO Ida; FIORINO Francesca; IACOLENNA Valeria; MANDARA Elda; PALUMBI Federica

- RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- LITISCONSORTI

4) Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19872/2015

Nome dei ricorrenti:

CESARANO Annamaria; D'AGOSTINO Alexia; DI IESU Rosa; DI MAMBRO Adelaide; FLORIS Valentina; FRALLEONI Annamaria; LIVIGNI Luisa; MOLLICONE Valentina; OLIBANO Vincenza

- RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- LITISCONSORTI

5) Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19882/2015

Nome dei ricorrenti:

CARDELLA Elisabetta; CARUSO Francesca; CERON Ilaria; FRESU Maria Rachele; LOIACONO Danila; PAOLOZZI Graziella; PERFETTI Antonella; SANTINI Ilaria; SINIBALDI Giovanna

- RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- LITISCONSORTI

6) Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19884/2015

Nome dei ricorrenti:

BONIFACIO Anna; CAFIERO Luana; CERULLO Gaetana; DI GIORGIO Sara; FALASCA Daniela; FALCO Alessandra; MURA Barbara; PERRONE Patrizia

- RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101
ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e
Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- LITISCONSORTI

7) Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19885/2015

Nome dei ricorrenti:

GALLOTTO Barbara; MAZZARO Elisa; SCATOLONE Sonia; SOLDI Paola; PINCI
Federica; PUDDU Veronica

- RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101
ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e
Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- LITISCONSORTI

8) Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19886/2015

Nome dei ricorrenti:

CONELLI Anna; DI TOMMASO Maria; MIRAGLIA Giuseppina; RUOCCO Assunta

- RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101
ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e
Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- LITISCONSORTI

9) Tribunale di Roma - Sezione Lavoro R.G. n. 19863/2015

BRUNETTI Mariangela; LITTO Pasqualina; PAGANO Maria Luisa; PAOLELLA
Ottavia Benedetta; PEPE Carmela; ROMANO Noemi

- RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO

- RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101
ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e
Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

- LITISCONSORTI

Per tutti i Ricorsi in epigrafe vengono riportate, qui di seguito, le medesime

CONCLUSIONI

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON
CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE**

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di

presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di ROMA per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, nella parte in cui:

- **all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] **la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB** [...] secondo le seguenti modalità [...] *a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;*
- **all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].**

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di ROMA, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M.

235/2014), **condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale,** e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.**

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO V

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

R.G. 19861/15 Giudice Dott. Luna - udienza del 14/01/2016

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
Ex art. 414 c.p.c.

per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF: 80185250588) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F: 97248840585)**, PEC: drla@postacert.istruzione.it, fax 06/77392251, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede di Via Luigi Pianciani, 32, 00185 Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai propri funzionari ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c.

- resistente -

CONTRO

ALAGIA Marilena, BOVE Rosanna, CIPRARI Serena, CIPROTTI Alessandra, RUBINO Patrizia, SORRENTINO Maria Grazia, SPINELLI Paola, Tobia Margherita, tutte rappresentate e difese dagli **AVV. Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana Sponga e Salvatore Russo** ed elettivamente domiciliate nello studio di quest'ultimo in Roma alla Via Ottaviano, 9

- ricorrenti -

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare in corso di causa, notificato all'Avvocatura Generale dello Stato unitamente al decreto di fissazione udienza, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, adiva l'intestato Tribunale affinché, previo accertamento e declaratoria del suo diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente per la provincia di Roma, in ragione della efficacia abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e previa disapplicazione in via d'urgenza del D.M. 8 aprile 2014, n. 235 nella parte in cui non ha consentito a parte ricorrente di presentare domanda *on-line* di inserimento nella III fascia delle G.A.E. della Provincia di Roma per le classi di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), ordinasse al MIUR di inserirla nelle predette graduatorie, con condanna al pagamento delle spese processuali e risarcimento del danno.

Tanto premesso, con la presente memoria si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentato e difeso, il quale contesta ogni avversa deduzione e domanda in quanto infondata per i seguenti motivi in

IN FATTO E IN DIRITTO

Sulla giurisdizione del giudice adito

In via preliminare, questa difesa eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice adito: invero, nel *casus decidendi*, è contestata da parte ricorrente la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento del D.M. n. 235 del 01/04/2014 *in parte qua* in quanto "*non consente l'inserimento nelle Graduatorie Aggiuntive ad Esaurimento (GAE) degli aspiranti all'insegnamento nella scuola Primaria e dell'Infanzia, a coloro che sono in possesso del diploma Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002*".

In tal caso, la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo: infatti, come la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è recessiva in

favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ex art. 2, comma 1, d. lgs. 165 del 2001 (*cf.* Cass., sez. un., 10 novembre 2010, n. 22799), a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria (*cf.* Corte Cost., sentenza n. 41 del 2011, che, adita con incidente di costituzionalità del TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che "il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie" ossia quelle permanenti della scuola).

Espressamente l'art. 5, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001 prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro", ma nel rispetto delle leggi e "nell'ambito (...) degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1", che sono a monte degli atti di gestione del rapporto. Questi ultimi sono espressione del potere di organizzazione della pubblica amministrazione quale datrice di lavoro, al pari del potere direttivo del datore di lavoro privato; mentre i primi sono riconducibili al potere regolamentare governativo o ministeriale ovvero alla potestà di emanare atti amministrativi generali di natura non regolamentare ed aventi un contenuto riconducibile all'art. 2, comma 1, cit.

Orbene, ove si tratti di veri e propri atti di normazione subprimaria, quindi regolamentare, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento proposta da chi sia legittimato perché in situazione di interesse legittimo; ove si tratti di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, ma privi di natura regolamentare, ossia di normativa subprimaria, parimenti sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di azione diretta al loro annullamento ove il contenuto degli stessi sia

riconducibile al cit. art. 2, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001 (*cf.* Cass., sez. un., 24 settembre 2013, n. 27991).

Nella specie il decreto ministeriale del MIUR n. 235 del 2014, del quale parte ricorrente ha chiesto in questa sede la disapplicazione in quanto illegittimo, ha quanto meno un contenuto riconducibile all'art. 2, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, ma certamente ha natura regolamentare perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni e i presupposti per la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento.

In tal senso, si evidenziano all'attenzione di codesto Ill.mo Giudicante le argomentazioni della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22733), che ha puntualizzato che appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi (*cf.* anche Cass., Sez. Unite, 16 aprile 2010, n. 9132).

Orbene, anche nel presente giudizio parte ricorrente lamenta che la disciplina adottata con il d.m. n. 235 del 2014 detti una regolamentazione pregiudizievole quanto al suo preteso inserimento nelle graduatorie ad esaurimento: essendo le censure dirette proprio e solo nei confronti del summenzionato decreto ministeriale, sussiste, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

Appartiene, invero, alla giurisdizione amministrativa la controversia nella quale la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità alla legge degli atti amministrativi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investe esclusivamente gli atti di conferimento degli incarichi.

Dare credito, viceversa, alla possibilità che il giudice ordinario valuti la legittimità degli atti presupposti relativi alle procedure concorsuali con possibile disapplicazione degli stessi, nell'ambito della propria cognizione sugli atti costitutivi del rapporto di lavoro, come asserisce la difesa di controparte, consentirebbe, sostanzialmente, non già una cognizione incidentale, ma una valutazione *principaliter* da parte del giudice ordinario su atti amministrativi in materia devoluta in via esclusiva al giudice amministrativo: **pare piuttosto che tale indirizzo possa costituire un pericoloso supporto teorico che potrebbe avallare espedienti "avvocatesco-defensionali" volti a riaprire innanzi al giudice ordinario i termini per ricorrere avverso atti che andavano impugnati entro ristretti termini decadenziali innanzi al giudice amministrativo.**

Sull'applicabilità della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 esclusivamente agli originari ricorrenti

Infatti la controparte contesta l'illegittimità del D.M. n. 235/2014 applicato ai fini della sua esclusione dalla graduatoria, della l. 124/99 nonché della l. finanziaria n. 296/06, richiamando giurisprudenza favorevole ai propri assunti e in particolare la sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, Sez. VI, che in realtà esplica i suoi effetti soltanto fra le parti in causa.

Infatti, per limiti soggettivi del giudicato amministrativo, la decisione giurisdizionale ha efficacia solo nei confronti delle parti del giudizio in forza del principio di cui all'art. 2909 c.c. e non esplica efficacia rispetto ai soggetti che, pur trovandosi nella stessa posizione del ricorrente, non abbiano agito a difesa delle loro posizioni nei termini stabiliti.

Del resto, già nel corso del giudizio di cognizione il TAR o il Consiglio di Stato generalmente precisano gli effetti della propria sentenza, elencando gli atti annullati e, se del caso, statuendo espressamente sulla questione se, in considerazione della natura dell'atto impugnato, l'accoglimento del ricorso determini la integrale caducazione dei suoi effetti ovvero il suo annullamento "nei limiti dell'interesse del ricorrente".

Ed infatti, nel caso di specie, nella sentenza n. 1973/2015, è testualmente riportato: "...Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso

in epigrafe (n. 7272 del 2014) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento”.

E' dunque lo stesso Consiglio di Stato che delimita la portata del giudicato e ne determina la sua estensione esclusivamente agli originari ricorrenti.

Ancora, la difesa di controparte, nel descrivere il quadro fattuale della vicenda *de qua*, non riferisce, in oltre dieci anni di procedure di inserimento e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, a far tempo dalla loro istituzione, quale sia stata la ragione per cui parte ricorrente non abbia potuto usufruire delle dette procedure, invocando un'applicazione generalizzata delle succitate sentenze.

Pertanto, il ricorso in esame presenta un profilo di inammissibilità per mancanza dell'attualità dell'interesse, dal momento che in nessun punto del ricorso parte ricorrente chiarisce come mai avendo conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002, diploma del quale certamente in questa sede non si discute affatto del valore abilitante, non abbia partecipato a nessuna delle seguenti procedure di inserimento e di aggiornamento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Inoltre, testualmente il parere del Consiglio di Stato recita: “*Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola*

dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”

Alla luce di quanto sopra, l'odierno resistente, come specificato nelle proprie note prot. n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015 e come correttamente chiarito dall'Avvocatura dello Stato, ha disposto che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia e che debba procedersi all'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli; viceversa, non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto in pendenza di giudizio o, addirittura, non abbiano tempestivamente impugnato il predetto D.M. n. 235/14 in sede giurisdizionale.

Infatti, la sentenza n. 1973 del 16/04/2015, che, nell'accogliere l'appello, ha disposto l'annullamento del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso agli originari ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti, mentre rispetto ai ricorrenti in primo grado che non abbiano impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 7858 del 21/07/2014 quest'ultima deve ritenersi passata in giudicato.

Sull'idoneità del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 a costituire titolo abilitante all'insegnamento.

Inoltre, in questa sede rileva evidenziare che il mero possesso del Diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, il cui valore abilitante era riconosciuto dagli articoli 194 e 197 D.lgs. 297/1994, non ha mai costituito di per sé solo titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie

permanenti in forza di precise disposizioni normative di rango primario e secondario, essendo richiesta l'abilitazione conseguita all'esito dei concorsi per titoli e esami ai sensi degli artt. 401 e 402 D. lgs. 297/1994, come modificati dalla L. 124/1999 che ha istituito le graduatorie permanenti medesime.

Ai sensi dell'art. 399 del D.lgs. 297/1994 (Testo unico sulle disposizioni legislative in materia di istruzione), l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo avviene per il 50% mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del medesimo decreto legislativo. Ciò assume oggi ancora più rilievo in considerazione del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla 13 luglio 2015, n. 107 ("La buona scuola"), appena entrata in vigore, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti iscritti a pieno titolo nelle richiamate graduatorie (si veda art. 1 commi 95-105 legge ult. cit.), spiegando al contempo l'interesse delle odierne ricorrenti all'inserimento tardivo nelle stesse.

Ai sensi del succitato art. 401, D. lgs. 297/1994, come sostituito dall'art. L. co. 6. della L. 124/1999, le graduatorie relative ai precedenti concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria venivano trasformate in graduatorie permanenti da utilizzare per le assunzioni di cui al citato art. 399, co. I. D.lgs. 297/1994.

Inoltre, il Legislatore del 1999 disponeva che le medesime graduatorie fossero *"periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che avessero superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto. e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia"* (art. 401, co. 2, D.lgs. 297/1994).

Dunque, alla luce della rievocata disposizione, l'inserimento successivo nelle predette graduatorie era ammesso soltanto per coloro che fossero risultati idonei ai successivi concorsi per esami e titoli, potendosi escludere, conseguentemente, come il possesso della mera abilitazione scaturente dal conseguimento del Diploma magistrale di cui agli artt. 194 e 197 D.lgs. 297/1994

costituisse di per sé titolo valido per l'inserimento nelle graduatorie permanenti ex art. 401 D. lgs. 297/1994.

Successivamente, l'art. 1 comma 605, della L. 296/2006 disponeva la trasformazione delle predette graduatorie in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi, secondo i termini e le modalità indicati dal successivo art. 12, *"gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge:*

- *i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del decreto legge n. 97 del 2004;*
- *i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS);*
- *i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);*
- *i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica;*
- *il corso di laurea in Scienza della formazione primaria".*

Per come risulta evidente, il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 non figura fra i titoli di ammissione, per ragioni di coerenza sistematica con tutte le disposizioni normative regolanti l'inserimento nelle suddette graduatorie, nonché per ragionevolezza e parità di trattamento con tutti coloro che, pur in possesso del medesimo titolo, hanno partecipato e superato i concorsi ad esami e titoli previsti dai richiamati artt. 401 e 402 D. lgs. 297/1994.

Inoltre, giova osservare come, laddove esplicitamente il **D.M. 16 marzo 2007** escluda il possesso del Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 dai requisiti di ammissione alle graduatorie ad esaurimento, le ricorrenti avrebbero ben dovuto impugnare questo stesso decreto, il quale costituiva primo atto direttamente preclusivo all'inserimento nelle citate graduatorie adottato dal Ministero in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 605, L. 296/2006, pena gli effetti dell'intervenuta acquiescenza.

Parimenti, anche il divieto di sottoscrizione per l'Amministrazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con soggetti inseriti con riserva nelle GAE a seguito di provvedimenti

giudiziali interinali (cautelari) è contemplato dal richiamato **D.M. 16 marzo 2007**, che all'**art. 8 comma 7** prevede: «L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia». Quest'ultima disposizione è stata altresì riproposta nei successivi decreti di aggiornamento (DM 42/009 art. 8 comma 9, DM 44/2011 art. 6 comma 7, nonché da ultimo DM 235/2014 art. 6 comma 6, attualmente vigente per il triennio 2014/17).

Con riguardo, nondimeno, all'intervenuta sfavorevole sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/15, va respinta la tesi secondo cui la sentenza suindicata abbia annullato con efficacia *erga omnes* il D.M. 235/14, atteso che il dispositivo recita: "annulla il decreto nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento". Va dunque ribadito che i requisiti di accesso alle graduatorie di cui all'art. 401 del Testo Unico derivano, invero, da disposizioni fissate, in via perentoria, da norma avente rango primario, e tutti i successivi decreti di aggiornamento, ivi compreso il decreto oggetto di impugnazione, sono atti meramente applicativi del quadro normativo vigente: «Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta. con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria» (cfr., nel caso di precedente decreto di aggiornamento, Corte Costituzionale, sentenza n. 44/2011). In merito, la sentenza citata aveva, nelle motivazioni, preso atto che "L'art. 1 comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie permanenti in

altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte" (cfr. sent. Corte Cost. cit.).

L'esclusione dalle GAE degli odierni istanti deriva, dunque, dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti in quanto non si trovavano in nessuna delle situazioni che la legge stessa prende in considerazione quale titolo utile al predetto inserimento.

Tale conclusione è altresì supportata dallo stesso parere Cons. Stato — Sez. II consultiva n. 3813 dell'11/09/2013 che ha respinto l'istanza dei ricorrenti di essere ammessi alle GAE accogliendo il ricorso solo su un aspetto marginale, ossia il diritto all'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto (e non delle GAE) anziché della terza, questione qui non rilevante. In quella occasione, che come si è detto riguardava incidentalmente un decreto ministeriale del tutto analogo a quello oggi in esame, la sezione seconda ha condivisibilmente osservato che: *"Pertanto, se si ritiene illegittima la loro (dei ricorrenti) mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l'acquisizione, medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate"* (sul punto *ex multis* cfr. ordinanza Trib. Mantova del 16/07/2015 est. Benatti cit.).

Dal disposto della lettera c) dell'art. 1 comma 605 della legge 296/06 sopra richiamato si evince che *"nel momento in cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento il legislatore ha precluso, in linea di principio, nuovi inserimenti, facendo salvi i soli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione ovvero dei soggetti indicati. Il divieto di nuovi inserimenti, d'altronde, è implicito nella logica della riforma che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad*

esaurimento al fine di dare (o quantomeno provare a dare) adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, intento che è stato poi ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l'art. 9 comma 20 del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011 che ha escluso la possibilità di nuovi inserimenti" (cfr. Ordinanza Trib. Potenza del 17/07/2015 est. Verrastro).

L'inserimento tardivo delle odierne aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento costituirebbe, pertanto, un'anomalia nel generale sistema di reclutamento del personale docente, essendo stato riservato *ab origine* il suddetto inserimento a coloro che avessero maturato i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento di rango primario. Ne conseguirebbe una grave disparità di trattamento, particolarmente nei confronti di coloro che hanno dovuto partecipare e superare i relativi concorsi per titoli ed esami (anche laddove muniti del medesimo titolo di studio quale il diploma di maturità magistrale) ero già presenti a pieno titolo in GAE, i quali potrebbero veder compromesso il loro diritto all'assunzione a tempo indeterminato anche alla luce del piano straordinario di assunzioni appena approvato in Parlamento.

Ed invero, la l. 13 luglio 2015, n. 107 ("La buona scuola") prevede, all'art. 1 comma 105, che: *"A partire dal 01 settembre 2015 le graduatorie di cui al comma 96 lettera (cfr. art. 1 comma 605, lett. c legge 27 dicembre 2006, n. 296, ndr) se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata"*, mentre al successivo comma 106 dispone: *"La prima fascia delle graduatorie di istituto e circolo per il personale docente ed educativo previste dall'art. 5 del regolamento di cui al decreto Ministro dell'Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua ad esplicare la sua efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95"*.

Sulla decadenza del diritto all'immissione nelle gae.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto di essere inserita nelle gae solo nell'anno 2014 a seguito della pubblicazione del D.M. n. 235, ma le gae, tuttavia, sono state chiuse in data 01/01/2007 per espressa previsione dell'art. 1, comma 605, lettera c), della Legge 296/2006.

Tale disposizione di legge ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e ha contestualmente disposto che, a decorrere dal 01/01/2007 (data di entrata in vigore della legge 296/2006), si potesse far luogo a nuovi inserimenti nelle sole ipotesi espressamente e tassativamente individuate dalla stessa legge 296/2006.

La natura chiusa delle gae è stata successivamente confermata dall'art. 9, comma 20, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni nella legge 106/2011 e dall'art. 14, comma 2 ter, del D.L. 216/2011 convertito con modificazioni nella legge 14/2012.

Tra le ipotesi eccezionali legislativamente previste in cui era consentito, dopo il 01/01/2007, procedere a nuovi inserimenti nelle gae vi era l'ipotesi che è stata invocata da parte ricorrente ed è quella prevista dall'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296/2006, che consentiva ai docenti già in possesso dell'abilitazione alla data del 01/01/2007 di chiedere l'inserimento nelle gae per il biennio 2007/2008.

Dunque, le odierne ricorrenti, qualora avessero ritenuto che il diploma di maturità magistrale avesse natura di "abilitazione", avrebbero pertanto dovuto chiedere l'iscrizione nelle gae già a partire da quella data.

Detta domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il termine perentorio appositamente previsto dall'art. 11 del D.D.G. 16/03/2007 (30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di emanazione del decreto medesimo) per l'aggiornamento delle gae per il biennio scolastico 2007/2008.

Le odierne ricorrenti, invece, non hanno presentato la domanda di inserimento nelle gae per il biennio scolastico entro il termine all'uopo stabilito, ma sono rimaste inerti e sono così decadute dal proprio diritto ad essere iscritte nelle gae, come del resto già eccepito da questa difesa.

Punctum pruriens della vicenda all'attenzione di Codesto Ill.mo Collegio non è dunque, come vorrebbe sostenere la difesa di controparte, il riconoscimento della natura del valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, che sarebbe avvenuto soltanto ad opera del D.P.R. 25/03/2014, impedendo così di fatto alle odierne ricorrenti di chiedere legittimamente l'iscrizione nelle gae, ma piuttosto l'inerzia delle stesse che, invero, non hanno mai presentato domanda stragiudiziale/giudiziale di inserimento nelle suddette graduatorie entro il termine perentorio previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296/2006 e dell'art. 11 del D.D.G. 16/03/2007.

Infatti il D.P.R. 25/03/2014 è un decreto con cui il Presidente della Repubblica, facendo proprio il parere espresso dal Consiglio di Stato ha accolto il ricorso straordinario avverso il D.M. 62/2011 promosso da alcuni docenti titolari, come parte ricorrente, di diploma di maturità magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

Nel suo parere il Consiglio di Stato ha affermato che *“prima dell'istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali (...) doveva considerarsi abilitante secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 192, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 del D. L.vo 16/04/1994, n. 297”*.

Senonché il parere del Consiglio di Stato (e il D.P.R. 25/03/2014 che lo ha recepito) ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva: ha infatti dichiarato la natura abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, ma non l'ha “creata” ex novo.

In questi termini si è chiaramente espresso il Tribunale di Livorno (ordinanza che ha definito il procedimento n. 647-1/2015, estensore dott.ssa Raffaella Calò): *“Invero, l'affermazione svolta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973/2015 e fatta propria dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio, secondo cui l'abilitazione dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 sarebbe stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del parere del Consiglio di Stato anzidetto e del DPR che lo ha recepito integralmente, non risulta condivisibile.*

Per un verso, infatti, lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 afferma che "non sembra altresì esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante" (v. sentenza Cons. Stato 16.04.2015, in atti); per altro verso e in linea generale, deve escludersi che la anzidetta pronuncia del giudice amministrativo – resa nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato – possa avere efficacia propriamente costitutiva di diritti. Tanto più che, come osservato sopra, in detto parere – che i ricorrenti invocano quale presupposto del proprio diritto all'inserimento nelle GAE - il Consiglio di Stato ha escluso espressamente la sussistenza di tale diritto, limitandosi ad affermare (e dunque a riconoscere) la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio, al contempo negando il diritto di tali docenti all'inserimento nelle GAE.

Dalle considerazioni sopra svolte deriva che la parte ricorrente doveva ritenersi in possesso di un titolo abilitante già durante la vigenza delle graduatorie permanenti e, successivamente, al momento della trasformazione di dette graduatorie in graduatorie ad esaurimento per effetto della l. 296/2006, avendo l'anzidetta pronuncia del giudice amministrativo natura meramente ricognitiva dell'assetto ordinamentale esistente".

Dunque, se di attività ricognitiva – interpretativa si tratta, parte ricorrente ben avrebbe potuto sollecitarla anni or sono promuovendo apposito giudizio davanti al giudice del lavoro, ma non avendolo fatto è irrimediabilmente decaduto dal diritto ad essere inserito nelle gae.

Infatti, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, "l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare,

del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 10828/2015).

Tipici esempi di cause giuridiche che ostacolano l'esercizio di un diritto sono la pendenza di un termine o di una condizione, mentre il diniego di un diritto da parte del soggetto passivo dello stesso diritto è un ostacolo di mero fatto al suo esercizio.

Nel caso di specie, il mancato riconoscimento da parte di questa Amministrazione della natura abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 rappresentava un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto delle ricorrenti di essere iscritte nelle gae, donde l'inapplicabilità dell'art. 2935 c.c., contrariamente a quanto asserito dalla difesa di controparte.

E' dunque questo il punto nodale della questione ossia il mancato esercizio del diritto da parte delle odierne ricorrenti e non il riconoscimento o meno del valore abilitante del diploma magistrale.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato ed esposto, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CONCLUDE

affinchè l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, *contrariis rejectis*, per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa e per ogni altra motivazione che riterrà sussistere, Voglia:

IN VIA PRELIMINARE:

- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

NEL MERITO:

- nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice adito, respingere la domanda di parte ricorrente in quanto infondata alla luce delle argomentazioni di fatto e di diritto addotte;

- condannare la controparte alla refusione delle spese di lite.

Il Funzionario
Avv. Maria Grassi





CARIA
UFFICIO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO V



Rif. AOODRLAUffV Prot. n. 209 Roma, 8 gennaio 2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTORE CIVILE - SEZIONE LAVORO
Giudice designato: dott. Luna - R.G. 19863/15
Udienza: 14 gennaio 2016, ore 9:30

MEMORIA DIFENSIVA

per

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588) - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (C.F. 97248840585), PEC drla@postacert.istruzione.it, FAX 06-7739.2251, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede di via Luigi Pianciani n. 32, 00185 Roma, rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c.

PARTE RESISTENTE

contro

BRUNETTI Mariangela, LITTO Pasqualina, PAGANO Maria Luisa, PAOLELLA Ottavia Benedetta, PEPE Carmela e ROMANO Noemi, rappresentate e difese dagli avv. Walter Miceli e Fabio Ganci del Foro di Palermo, Tiziana Sponga del Foro di Bologna e Salvatore Russo del Foro

di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n. 9

PARTE RICORRENTE

Dato per noto il contenuto del ricorso *ex art.* 414 c.p.c., depositato in cancelleria in data 10 giugno 2015 e notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all'Avvocatura Generale dello Stato in data 3 dicembre 2015, sia consentito, preliminarmente, formulare le seguenti

ECCEZIONI

Innanzitutto, si eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendone viceversa provvisto il Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che statuisce:

«4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi».

A tal proposito, si fa riferimento, con piena condivisione delle argomentazioni colà articolate sotto tale specifico profilo, alle ordinanze monocratiche 18 agosto 2015, cron. 83852/15, R.G. 26545/15-1, 18 agosto 2015, cron. 83856/15, R.G. 26542/15-1, 4 settembre 2015, R.G. 26544/15, e 16 settembre 2015, R.G. 30594/15-1, e alle ordinanze collegiali 2 dicembre 2015, R.G. 30738/15, e 26 novembre 2015, R.G. 31592/15, del Tribunale di Roma (all. 01, 02, 03, 04, 05 e 06).

Ancora, si eccepisce la inammissibilità del ricorso per radicale inesistenza della causa petendi. Difatti, le domande giudiziali non risultano precedute da alcuna domanda amministrativa e non appaiono sostenute da alcuna disposizione del bando di concorso, cioè il D.M. 1° aprile 2014, n. 235, e da nessuna disposizione normativa di rango

primario o secondario, come accertato dal Tribunale di Velletri e dal Tribunale di Roma, rispettivamente con l'ordinanza monocratica 17 novembre 2015, R.G. 3957/15, e con l'ordinanza collegiale 27 novembre 2015, R.G. 31520/15 (all. 07 e 08). Risulta, pertanto, evidente la radicale inesistenza di un qualsivoglia titolo giuridico, la *causa petendi*, che possa sostenere la richiesta fatta al giudice del bene della vita preteso; cioè il *petitum*. Da tale circostanza consegue, altresì, la temerarietà dell'azione esperita.

Quanto poi all'inverosimile richiesta «di risarcimento danni in forma specifica», oltre che la genericità e contraddittorietà, se ne appalesa la radicale inammissibilità e temerarietà, non essendo stata fornita prova che l'inclusione nelle graduatorie di cui trattasi avrebbe comportato la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Inoltre, da quanto sopra esposto emerge che, non avendo parte ricorrente specificato con quale punteggio e a quale posto delle graduatorie a esaurimento del personale docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria per la provincia di Roma pretende di essere collocata, il ricorso al quale si risponde con la presente memoria è da considerarsi inammissibile per indeterminatezza del *petitum*.

Infine, si eccepisce la improcedibilità del ricorso per mancata individuazione ed evocazione in giudizio dei litisconsorti necessari, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., che recita:

«Art. 102. Litisconsorzio necessario.

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito».

Difatti, è la natura medesima della procedura concorsuale di cui trattasi a comportare l'esistenza di personale docente in posizione

concorrenziale con quella dell'odierna parte ricorrente. Appare evidente che tale personale, non individuato e tanto meno evocato in giudizio, è da ritenersi illegittimamente pretermessso. Ne consegue che un'eventuale e ipotetica sentenza di accoglimento del ricorso *ex art. 414 c.p.c.* sarebbe da considerarsi da un lato illegittima per violazione dell'art. 102² c.p.c., dall'altro inesequibile e, pertanto, *inutiliter data*. Difatti, l'inserimento della parte ricorrente nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento del personale docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria per la provincia di Roma comporterebbe la variazione di posizione di un numero cospicuo di aspiranti e danneggerebbe altresì tutti gli inclusi nella fascia aggiuntiva di cui all'art. 14, comma 2 *ter*, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e al D.M. 14 giugno 2012, n. 53; va da sé che sia gli inclusi in terza fascia che gli inclusi nella fascia aggiuntiva (quarta fascia) non potranno subire pregiudizio dall'esito di un procedimento giudiziario al quale non hanno avuto modo di prendere parte. Si coglie l'occasione per precisare che i litisconsorti necessari sono facilmente individuabili tra gli inclusi nelle graduatorie a esaurimento del personale docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria per la provincia di Roma di quarta fascia (tutti) e di terza fascia (limitatamente a coloro che all'atto del deposito del ricorso si trovavano collocati in posizione peggiore rispetto a quella oggetto della pretesa di parte ricorrente). A questo riguardo, è a dirsi che l'istanza di notificazione *ex art. 151 c.p.c.* ai docenti collocati nelle graduatorie a esaurimento di scuola dell'infanzia e di scuola primaria di ben 101 Ambiti Territoriali Provinciali è volta esclusivamente a ingenerare confusione, essendo i litisconsorti necessari da identificarsi negli inclusi nelle graduatorie a esaurimento del personale docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria per la provincia di Roma che vedrebbero mutata la propria posizione in conseguenza dell'inclusione di parte ricorrente nelle medesime graduatorie; è a dirsi, comunque, che, anche in caso di accoglimento, la modalità di notificazione incongruamente richiesta da parte avversa, non soddisferebbe in alcun modo le esigenze inderogabilmente poste dall'art. 102 c.p.c. in tema di integrità del contraddittorio.

Il carattere assorbente delle eccezioni dianzi proposte consentirebbe di astenersi dall'argomentare in ordine alla infondatezza del ricorso al quale si risponde con la presente memoria. Ciononostante, sia consentito esprimere le seguenti considerazioni in ordine al

MERITO

Quanto irragionevolmente preteso dalla parte ricorrente, - cioè l'inserimento delle graduatorie a esaurimento del personale docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria per la provincia di Roma -, non rientra in alcuna fattispecie astratta prevista dalla normativa vigente (avuto riguardo sia alle fonti del diritto primarie e secondarie, sia alle fonti provvedimentali) e neppure in alcuna ipotesi contemplata dal D.M. 1° aprile 2014, n. 235.

Difatti, così statuisce l'art. 1, comma 605, lett. c), quarto inciso, legge 27 dicembre 2006, n. 296:

«Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».

Le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, pertanto, sono state rimosse dal mondo giuridico e sostituite dalle

vigenti graduatorie a esaurimento a opera dell'art. 1, comma 605, lett. c), legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopra riportato per esteso. È da aggiungersi, a ogni buon conto, che la natura di graduatoria a esaurimento è del tutto incompatibile con qualsivoglia ipotesi di nuova inclusione o reinserimento che non sia espressamente prevista in via di eccezione o deroga a norme primarie.

Peraltro, laddove il Legislatore ha voluto stabilire deroghe ed eccezioni, lo ha fatto espressamente e compiutamente; così stabilisce, a tal proposito, l'art. 14, comma 2 *ter*, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14:

«2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013»⁽¹⁾.

(1) In perfetta armonia con l'art. 14, comma 2 *ter*, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, l'art. 1 D.M. 14 giugno 2012, n. 53, così dispone:

«Art. 1

Nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento

1. *Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.*

Sussistono ancora dubbi sulla volontà del Legislatore di precludere nelle graduatorie di cui trattasi nuove inclusioni o reinserimenti che non siano espressamente previsti in via di eccezione o deroga dal Legislatore medesimo? Dov'è, pertanto, il titolo giuridico posto a base delle domande giudiziali di controparte? Balza all'evidenza, pertanto, la insostenibilità delle tesi avversarie anche alla luce della disposizione legislativa sopra riportata, dal momento che non appare conforme non solo a diritto, ma al semplice buon senso che aspiranti muniti di laurea in scienze della formazione primaria vengano collocati nella fascia aggiuntiva (quarta fascia), mentre gli aspiranti in possesso del solo diploma di maturità magistrale vengano collocati in terza fascia.

Sia consentito, per concludere, formulare alcune considerazioni sulla nota sentenza n. 1973/15 del Consiglio di Stato. I numerosi e sconcertanti errori di diritto colà contenuti, sui quali non appare opportuno soffermarsi in questa sede, non esimono dal valutare la portata del dispositivo, che così stabilisce:

«Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7272 del 2014) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale

-
2. Gli aspiranti di cui al precedente comma 1 sono graduati secondo i punteggi attribuiti ai titoli posseduti, in base alle tabelle di valutazione di cui agli articoli 2 e 3.
 3. Resta salvo l'inserimento in III fascia degli aspiranti che a suo tempo si sono iscritti con riserva, per i quali valgono le disposizioni di cui al successivo Titolo II°.
 4. La domanda può essere presentata per le graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati al successivo art. 10, compilando il modello 1.
 5. La domanda non può essere presentata per le province di Trento e Bolzano e per la Regione Valle d'Aosta, per le quali vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio.
 6. I titoli che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime».

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento».

Dal tenore letterale del predetto dispositivo emerge che l'effetto di rimozione è limitato ai soli "originari ricorrenti", senza nessun effetto *erga omnes*. Giusto o sbagliato che sia, corretto o non corretto, questa è la portata del provvedimento giurisdizionale amministrativo di cui trattasi. Sia consentito, da ultimo, porre in evidenza il "contenuto manipolativo", a imitazione di talune sentenze della Corte Costituzionale, di tale sentenza, laddove essa "*annulla il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito...*", laddove, cioè, annulla ciò che nel D.M. n. 235/14 in realtà non esiste.



Come si evince da quanto sopra esposto, le affermazioni, le argomentazioni e le domande di parte attrice, che tutte si contestano,

- sono rivolte ad organo giudiziario privo di giurisdizione,
- appaiono inammissibili per radicale inesistenza del titolo giuridico,
- appaiono inammissibili per indeterminatezza del *petitum*,
- sono state formulate in violazione dell'art. 102 c.p.c.,
- appaiono comunque prive di qualsivoglia presupposto e fondamento.

Voglia pertanto codesto Tribunale Ordinario, - nella progressione logico-giuridica emergente dalla natura di ciascuna domanda, valutata di per sé e nella sua relazione con le altre -, addivenire alle seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
- 2) Dichiarare inammissibile il ricorso per la radicale insussistenza di qualsivoglia titolo giuridico a sostegno delle domande formulate;
- 3) Dichiarare inammissibile il ricorso per indeterminatezza del *petitum*;

- 4) Dichiarare improcedibile il ricorso per pretermissione dei litisconsorti necessari, peraltro facilmente e perfettamente individuabili ed evocabili in giudizio;
- 5) Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- 6) Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 *bis* disp. att. c.p.c.

Elenco dei documenti depositati:

- All. 01 Ordinanza 18 agosto 2015, R.G. 26545/15
- All. 02 Ordinanza 18 agosto 2015, R.G. 26542/15
- All. 03 Ordinanza 4 settembre 2015, R.G. 26544/15
- All. 04 Ordinanza 16 novembre 2015, R.G. 30594/15
- All. 05 Ordinanza collegiale 2 dicembre 2015, R.G. 30738/15
- All. 06 Ordinanza collegiale 26 novembre 2015, R.G. 31592/15
- All. 07 Ordinanza 17 novembre 2015, R.G. 3957/15 (Tribunale Velletri)
- All. 08 Ordinanza collegiale 27 novembre 2015, R.G. 31520/15

IL DIRETTORE GENERALE

Gildo De Angelis

IL DIRETTORE COORDINATORE

Giovanni Bruno Amato





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
Via Lepanto, 4
VERBALE PRIMA UDIENZA

All'udienza del 15 settembre 2015

Davanti al giudice Dott. Antonio M. Luna

Assistito dal sottoscritto cancelliere

E' stata chiamata la causa N. 19861/2015 R.G.

TRA

ALAGIA Marilena + 7

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

NONCHE'

TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DEI 101 AMBITI TERRITORIALI ITALIANI PER LA CLASSE DI CONCORSO SCUOLA INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) VIGENTI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2014/2017

Sono presenti:

per le ricorrenti l'avv. Salvatore RUSSO il quale esibisce copia del ricorso notificato alle pubbliche amministrazioni convenute nonché copia della richiesta di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione e chiede termine per rinnovare la pubblicazione non disponendo di attestato di avvenuta pubblicazione.

Il Giudice rinvia per la discussione sull'istanza cautelare all'udienza del 20 ottobre 2015, ore 11,00, facendo onere alle ricorrenti di rinnovare la notificazione ai *controinteressati* mediante pubblicazione – per venti giorni, a spese di parte ricorrente – sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Roma, del ricorso, del pedissequo decreto e del presente verbale, entro il 20 settembre 2015.

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
Via Lepanto, 4

All'udienza del 20 ottobre 2015

Davanti al giudice **Dott. Antonio M. Luna**

Assistito dal sottoscritto cancelliere

E' stata chiamata la causa N. 19861/2015 R.G.

TRA

ALAGIA Marilena + 7

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

NONCHE'

TUTTI I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DEI 101 AMBITI TERRITORIALI ITALIANI PER LA CLASSE DI CONCORSO SCUOLA INFANZIA (AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) VIGENTI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2014/2017

Sono presenti:

per le ricorrenti l'avv. Salvatore RUSSO il quale deposita copia del ricorso notificato alle pubbliche amministrazioni convenute nonché ai controinteressati, deposita altresì precedenti di giurisprudenza. Il Giudice riunisce alla presente causa quelle iscritte con i nn. 19866/2015 (CAIRO + altri), 19868/2015 (BERTINO + altri), 19870/2015 (BRUNESI + altri), 19872/2015 (CESARANO + altri), 19882/2015 (CARDELLA + altri), 19884/2015 (BONIFACIO + altri), 19885/2015 (GALLOTTO + altri), 19886/2015 (CONELLI + altri). Il Giudice invita il procuratore alla discussione. Il procuratore discute le cause, riportandosi altresì ai ricorsi introduttivi.

Il Giudice si riserva.

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
Via Lepanto, 4

All'udienza del **14 gennaio 2016**

Davanti al giudice **Dott. Antonio M. Luna**

Assistito dal sottoscritto cancelliere

E' stata chiamata la causa N. **19861/2015 R.G.**

TRA

ALAGIA MARILENA + altri

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE + 2


NONCHE'

**TUTTI I DOCENTI ATTUALMENTE INSERITI NELLE
GRADUATORE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DI
TUTTI I 101 AMBITI TERRITORIALI ITALIANI PER LE
CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA
(AAAA) E SCUOLA PRIMARIA (EEEE) VIGENTI PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2014/2017**

Sono presenti: per le ricorrenti l'avv. Salvatore RUSSO, per il Ministero il funzionario Cinzia SERGIO DI DONNAMASA. L'avv. RUSSO deposita precedenti di giurisprudenza favorevoli. Nulla opponendo i procuratori delle parti, il Giudice ordina la riunione al presente procedimento di quello iscritto con il n. 19863/2015 (BRUNETTI + 5). Il procuratore delle ricorrenti chiede termine per presentare istanza di autorizzazione alla notificazione dei ricorsi ai controinteressati mediante pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. Il

procuratore del Ministero nulla osserva. Il Giudice fissa per la discussione l'udienza del **29 settembre 2016**, ore 10,45, facendo onere alle ricorrenti di notificare ai controinteressati, entro il termine di cui all'art. 415 c.p.c., copia del ricorso introduttivo ALAGIA Marilena + 7, nonché dell'epigrafe di tutti gli altri ricorsi e delle relative conclusioni, copia delle memorie di costituzione per la fase di merito del Ministero (in unica copia ove identiche), nonché del presente verbale.

Il Giudice





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
Via Lepanto, 4

n. R.G. 19861/2015

Successivamente, all'udienza del **29 settembre 2016**, dinanzi al giudice, dott. Antonio M. Luna, sono presenti: per i ricorrenti l'avv. Salvatore RUSSO e per il Ministero convenuto il dott. Giovanni Bruno AMATO. Il procuratore dei ricorrenti esibisce e deposita Gazzetta Ufficiale del 2.7.2016 dal quale si evince la pubblicazione dell'avviso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei "controinteressati" nonché attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero di tutto quanto richiesto nella precedente udienza. Il procuratore dei ricorrenti si riporta ai ricorsi introduttivi e deposita precedenti di giurisprudenza. Il procuratore del Ministero chiede emettersi ordinanza di diniego della giurisdizione ed in subordine rigetto di tutte le istanze di controparte. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Si dà atto che il presente verbale è depositato in originale telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 34 comma 1 e 9 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, nonché dell'art. 14 del D.M. 30.4.2014; nel fascicolo cartaceo viene inserita una copia cartacea di cortesia del medesimo verbale.

Il Giudice





IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA

all'udienza del **29 settembre 2016**, all'esito della camera di consiglio (ore 17,50) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. **19861** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2015**, cui sono riunite le cause iscritte con i nn. 19866, 19868, 19870, 19872, 19882, 19884, 19885 e 19886, vertente

T R A

1) ALAGIA Marilena, 2) BOVE Rosanna, 3) CIPRARI Serena, 4) CIRPOTTI Alessandra, 5) RUBINO Patrizia, 6) SORRENTINO Maria Grazia, 7) SPINELLI Paola, 8) TOBIA Margherita, 9) CAIRO Ornella Palma, 10) CASSELLA Angela, 11) DEL VILLANO Rosa, 12) GRAVIER OLIVIERO Rita, 13) IAVARONE Marialaura, 14) PANDOLFI Filomena, 15) PAPALE Maria Caterina, 16) SACCHINELLI Elisabetta, 17) RODDI Alessandra, 18) BERTINO Annalisa Rita, 19) FRENI Dora, 20) FEDERICI Paola, 21) GIANNATTASIO Olga, 22) GIZZI Antonina, 23) ORLANDO Petrina, 24) PETRINI Tiziana, 25) SMURRO Flavia Teresa, 26) VALENTINO Valentina, 27) BRUNESI Brunella, 28) DI GIROLAMO Ida, 29) FIORINO Francesca, 30) IACOLENNA Valeria, 31) MANDARA Elda, 32) PALUMBI Federica, 33) CESARANO Annamaria, 34) D'AGOSTINO Alexia, 35) DI IESU Rosa, 36) DI MAMBRO Adelaide, 37) FLORIS Valentina, 38) FRALLEONI Annamaria, 39) LIVIGNI Luisa, 40) MOLLICONE Valentina, 41) OLIBANO Vincenza, 42) CARDELLA Elisabetta, 43) CARUSO Francesca, 44) CERON Ilaria, 45) FRESU Maria Rachele, 46)



LOIACONO Danila, 47) PAOLOZZI Graziella, 48) PERFETTI Antonella, 49) SANTINI Ilaria, 50) SINIBALDI Giovanna, 51) BONIFACIO Anna; 52) CAFIERO Luana; 53) CERULLO Gaetana; 54) DI GIORGIO Sara; 55) FALASCA Daniela; 56) FALCO Alessandra; 57) MURO Barbara; 58) PERRONE Patrizia, 59) GALLOTTO Barbara, 60) MAZZARO Elisa, 61) SCAOLONE Sonia, 62) SOLDO Paola, 63) PINCI Federica, 64) PUDDU Veronica, 65) CONELLI Anna, 66) DI TOMMASO Maria, 67) MIRAGLIA Giuseppina, 68) RUCCO Assunta

(avv.ti Salvatore RUSSO, Walter MICELI, Fabio GANCI e Tiziana SPONGA)

RICORRENTI

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

(avv. Maria GRASSI)

CONVENUTO

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani per la classe di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

CONVENUTI CONTROINTERESSATI

*** * * * ***

- **rilevato che** i ricorrenti hanno richiesto, all'udienza del 14 gennaio 2016, termine per presentare istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami;
- **che** all'udienza odierna hanno depositato copia della Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2016 recante pubblicazione di avviso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati nonché attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;



- **che** non consta l'autorizzazione data dal Presidente del Tribunale alla notificazione per pubblici proclami, né comunque l'esecuzione delle formalità previste dall'art. 150, 3° comma, c.p.c., cui deve seguire il deposito dell'atto da parte dell'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 150, 4° comma, c.p.c.;
- **rilevato** che, allo stato, non risulta quindi instaurato validamente il contraddittorio con i *controinteressati*, cioè tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani per la classe di concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017;
- **visti** gli artt. 150, 420, 421, 291 c.p.c.;

F I S S A

per la discussione l'udienza dell'**11 aprile 2017**, ore 10,30;

F A O N E R E

ai ricorrenti di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo, dei verbali di udienza e del presente provvedimento ai detti *controinteressati*, osservati i termini di rito a pena di decadenza.

Roma, 29 settembre 2016

Il Giudice
dott. Antonio M. Luna



N.R.G. 19861/2015

TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro



Il Giudice, dott. Antonio Maria LUNA

- vista l'istanza presentata dai procuratori dei ricorrenti il 14 febbraio 2017;
- ritenute meritevoli di considerazione le ragioni addotte;
- a parziale modifica dell'ordinanza del 29 settembre 2016;

F I S S A

per la discussione l'udienza del **26 settembre 2017**, ore 10,30, in luogo di quella dell'11 aprile 2017, facendo onere ai ricorrenti di rinnovare la notificazione dell'atto introduttivo, dei verbali di udienza, dell'ordinanza del 29 settembre 2016 e del presente provvedimento ai *controinteressati* osservati i termini di rito a pena di decadenza.

Si comunichi ai procuratori costituiti.

Roma, 20 febbraio 2017

Il Giudice

